STATUTO DEL COMITATO DI GESTIONE DE

"LA STRADA DELL'OLIO: MONTI PISANI"

Art. 1

Costituzione, Denominazione e Sede

È costituito il Comitato di gestione de "La strada dell'Olio: Monti Pisani", con sede <u>legale</u> in Vicopisano via Provinciale Vicarese n.28 all'Oleificio Sociale dei Monti Pisani.

Art. 2 Durata

La durata del Comitato di gestione, d'ora in poi denominato Comitato, è fino al 31 dicembre del 2050 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea degli associati prima della scadenza del termine.

Art. 3 Il logo

Il logo del Comitato è graficamente rappresentato su foglio, che allegato al presente statuto sotto la lettera A, costituisce parte integrante dello stesso. Il logo, regolarmente registrato e depositato, è gestito dal Comitato di gestione della strada ed è concesso agli associati, secondo quanto disposto dal disciplinare della Strada anch'esso allegato sotto la lettera B. L'azienda che intende utilizzare il logo della Strada, deve presentare formale richiesta al Comitato sottoponendo al suo giudizio il progetto grafico dell'etichetta, compresa eventuale controetichetta, depliant illustrativo e insegna pubblicitaria. Gli associati s'impegnano a comunicare ai responsabili incaricati dal Comitato qualunque infrazione, che venga a loro conoscenza, circa l'utilizzo del marchio.

Nel caso di imbottigliamento di olio extravergine di oliva "Toscano" a Indicazione Geografica Protetta, il Comitato di gestione della Strada, attraverso il Consiglio di Amministrazione, dovrà sottoporre il progetto grafico d'insieme dell'etichetta al Consorzio di tutela dell'Olio extravergine di oliva "Toscano" a Indicazione Geografica Protetta, concordando con esso eventuali modifiche all'impianto grafico. Dette modifiche, così come quelle alla contro etichetta e al depliant illustrativo/insegna, dovranno essere comunicate per scritto al richiedente, entro 45 giorni dal ricevimento del progetto.

Art. 4 Finalità e compiti del Comitato

Il Comitato non ha fini di lucro.

Il Comitato ha lo scopo di promuovere, in Italia e all'estero, la conoscenza del territorio e dei prodotti ambientali ed agricoli dell'ambito territoriale della Strada dell'Olio, così come definito al successivo art. 7. In particolare ha lo scopo di:

- a) realizzare e gestire la Strada dell'Olio, in conformità a quanto disposto dalla LRT 45/2003, e dal relativo Regolamento di attuazione;
- b) diffondere, in collaborazione con i produttori agricoli e con gli altri soggetti interessati, la conoscenza della strada, con azioni mirate a promuovere i prodotti valorizzati dalla Strada insieme alle risorse ambientali, culturali e sociali del territorio della Strada;
- c) realizzare la sagra annuale della Strada in conformità a quanto disposto dall'art 21 del regolamento di attuazione della LRT 45/03; organizzare e/o partecipare a fiere, a mostre, convegni, seminari ed ogni altra manifestazione idonea a diffondere e valorizzare La Strada dell'Olio Monti Pisani;
- d) promuovere l'inserimento della Strada nei vari strumenti di promozione economica;
- e) vigilare sul buon funzionamento della Strada;
- f) curare i rapporti con le pubbliche istituzioni, potendo anche predisporre azioni a carattere didattico formativo, in rapporto con le scuole del territorio;
- g) gestire direttamente o affidare in gestione ai Comuni del Comitato, il Centro di Informazione, il Centro espositivo e di documentazione, gli spazi espositivi di cui all'art. 2 comma 3 della LRT 45/03;
- h) presentare le domande di contributo di cui all'art 7 comma 1 lettere a) b) e) f) della LRT 45/03;
- i) ricevere le adesioni da parte dei soggetti interessati;
- j) controllare, tutelare e valorizzare il logo, svolgendo le opportune azioni per evitare abusi nell'adozione e nell'uso del marchio da parte degli associati o di estranei;
- e) incrementare l'occupazione e lo sviluppo di nuove professionalità legate alle attività inerenti la Strada

- dell'Olio, svolgendo anche attività di formazione e qualificazione professionale;
- f) promuovere attività di studio e di ricerca al fine della pubblicazione di materiale promozionale, didattico e scientifico inerente la Strada dell'Olio;
- h) stampare, promuovere e diffondere materiale tecnico informativo, sia cartaceo che telematico.

Art. 5 Associati

- Al fine del raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 4 (quattro), possono aderire al Comitato, i seguenti soggetti :
- a) Aziende olivicole, sia persone fisiche che giuridiche, singole o associate;
- b) Aziende agrituristiche, autorizzate, a norma di legge, all'esercizio dell'attività;
- c) Frantoi ed oleifici ed elaioteche:
- d) Enti locali;
- e) Associazioni di produttori agricoli;
- f) Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura;
- g) Istituzioni, associazioni, cooperative, agenzie operanti in ambito culturale, ambientale, turistico;
- h) Punti di ristoro autorizzati alla somministrazione di pasti, alimenti e bevande;
- i) Imprese turistico ricettive;
- j) Imprese artigiane
- k) Amministrazione Provinciale.

I soggetti, di cui sopra, possono partecipare al Comitato solo se in possesso dei requisiti previsti dal regolamento di attuazione della LRT 45/03. Inoltre:

- -. i soggetti di cui alle lettere b),c),d, h),i),j), devono essere collocati nell'ambito territoriale della strada dell'olio;
- i soggetti di cui alle lettere e), f), g), anche se con sedi esterne all'ambito territoriale della Strada dell'olio, possono partecipare al Comitato solo se rappresentano gli interessi dei soggetti interni ad esso;
- i soggetti di cui alla lettera a), devono essere collocati nell'ambito territoriale del Monte Pisano, intendendo per ambito, quello definito dall'art. 3 del disciplinare di produzione approvato con DM 21 luglio 1998.

Art. 6

Modalità di adesione al Comitato

La domanda scritta di adesione, deve contenere la dichiarazione di piena conoscenza del presente statuto, degli allegati A e **B** che ne costituiscono parte integrante e del possesso dei requisiti di cui all'articolo 5 (cinque) del presente atto e del nominativo del legale rappresentante. Nella domanda, deve essere esplicitamente dichiarata la piena accettazione di tutti gli obblighi scaturenti dal presente statuto. Qualora si tratti di Enti, la domanda deve essere corredata dalla delibera di adesione al Comitato promotore e/o al Comitato di gestione. Sulla domanda di adesione delibera in modo insindacabile, il Consiglio di amministrazione, con il voto a maggioranza dei suoi membri.

Art. 7 Ambito territoriale

È delimitato dai confini amministrativi dei Comuni di San Giuliano Terme, Calci, Buti, Vicopisano, Vecchiano.

Art. 8 Contributo degli Associati

Gli Associati si impegnano:

 α) al versamento, all'atto dell'ammissione, di una quota d'iscrizione destinata a costituire il fondo del Comitato. Tale quota è determinata, per i Soci Fondatori, nella seguente misura:

Aziende olivicole, sia persone fisiche che giuridiche, singole o associate: € 10,00

Aziende agrituristiche autorizzate, a norma di legge, all'esercizio dell'attività: € 100,00

Frantoi, oleifici ed elaioteche: € 250,00

Enti locali: € 250,00

Associazioni di produttori agricoli: € 250,00

Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura: € 250,00

Amministrazione Provinciale € 250,00

Istituzioni, associazioni, cooperative, agenzie operanti in ambito culturale, ambientale, turistico: € 10,00

Punti di ristoro autorizzati alla somministrazione di pasti, alimenti e bevande: $\uplimber \ 150,\!00$

Imprese turistico – ricettive: € 250,00

Imprese artigiane: € 100,00.

Per i soci successivamente ammessi a far parte del Comitato, la quota di iscrizione sarà determinata annualmente dall'Assemblea in base anche alla categoria di appartenenza dei soggetti richiedenti l'adesione. Saranno ritenuti soci fondatori coloro che parteciperanno alla prima Assemblea da convocarsi entro il 31 dicembre 2004;

- β) al versamento di una quota annua come determinata dal Consiglio di Amministrazione ed approvata dall'Assemblea;
- χ) alla cessione gratuita di prodotti e/o servizi da utilizzare per azioni promozionali, per l'ammontare minimo determinato dal Consiglio di Amministrazione ed approvato dall'Assemblea.

Art. 9 Obblighi degli Associati

Gli associati hanno l'obbligo:

- a) di osservare il presente Statuto e di uniformarsi strettamente alle direttive del Comitato, nonché di versare il contributo di cui all'articolo 8;
- b) di mantenere l'impegno associativo per almeno un esercizio sociale. L'impegno associativo è tacitamente rinnovato per un ulteriore periodo di un esercizio sociale se entro sei mesi dalla scadenza del suo impegno, l'associato non ne dà disdetta con lettera raccomandata con avviso di ricevimento;
- c) di consentire al Comitato di esercitare l'azione di controllo prevista per le attività di cui all'articolo 4;
- d) di segnalare al Comitato, entro 30 giorni. dal verificarsi degli eventi, ogni e qualsiasi modifica intervenuta nella composizione e nelle caratteristiche dell'attività aziendale;
- e) di accettare che il Comitato compia verifiche di rispondenza sull'utilizzazione del marchio.

Art. 10 Diritti dei Soci

Hanno diritto di voto nell'Assemblea, i Soci che abbiano corrisposto, nei termini previsti, le quote annue. I Soci che non avranno presentato per iscritto le loro dimissioni entro la scadenza di cui all'articolo 9, saranno considerati Soci anche per l'esercizio successivo ed obbligati al versamento delle quote annue di associazione.

Art. 11

Provvedimenti a carico dei Soci

- Il Consiglio di Amministrazione può, con apposita delibera, assumere i seguenti provvedimenti nei confronti dei Soci, a carico dei quali si siano accertate irregolarità e/o inadempienze:
- a) riprovazione scritta con diffida a rimuovere l'inadempienza per irregolarità di carattere formale relative all'applicazione del presente statuto, delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione, e delle normative regionali, nazionali e comunitarie in materia di Strade dell'Olio;
- b) sanzione pecuniaria quantificata dal Consiglio di Amministrazione, sulla base di parametri oggettivi di valutazione, in proporzione al danno arrecato;
- c) sospensione per tutto l'esercizio in corso, di tutti i diritti connessi allo status di Associato.
- Le deliberazioni assunte in applicazione del presente articolo, devono essere comunicate all'interessato con raccomandata con avviso di ritorno. Il socio interessato può ricorrere avverso la decisione del Consiglio di Amministrazione, al Consiglio di Amministrazione stesso con ricorso scritto da presentarsi, a pena di decadenza, entro 15 (quindici) giorni dalla data di ricevimento della delibera. In tal caso l'efficacia della deliberazione stessa è sospesa fino al pronunciamento del Consiglio.
- Il Consiglio di Amministrazione dovrà assumere le proprie decisioni entro 45 (quarantacinque) giorni dal ricevimento del ricorso.
- Il ritardo del pagamento dei contributi associativi dovuti, determina l'applicazione di un interesse di mora pari all'interesse legale in vigore a decorrere dal 15° giorno successivo alla scadenza del pagamento del contributo.

Art. 12

Perdita della qualità di Socio

La qualità di Socio si perde, oltre che per i casi previsti dalla legge:

- a) per dimissioni volontarie. Il Socio può esercitare il recesso dal Comitato in qualsiasi momento mediante comunicazione al Consiglio di Amministrazione, a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno;
- b) per decesso o scioglimento della società o associazione o simili;
- c) per vendita della proprietà e/o cessione dell'attività;
- d) per espulsione motivata, deliberata dal Consiglio di Amministrazione, derivata da morosità nel versamento delle quote, frode, inadempienza delle norme statutarie, in particolare per quanto concerne l'accettazione dei controlli o mancato rispetto delle norme regolamentari. all'uso improprio, illegittimo o scorretto del marchio che

contraddistingue la Strada dell'Olio, o a qualunque altra causa che, a discrezione del Consiglio di Amministrazione, determini a carico del socio una situazione di incompatibilità o inammissibilità.

Il Consiglio di Amministrazione comunica la delibera di espulsione all'interessato, a mezzo raccomandata con avviso di ritorno.

L'esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di espulsione, il quale deve contenere le motivazioni per le quali l'esclusione sia stata deliberata. Il socio interessato può ricorrere avverso la decisione del Consiglio di Amministrazione al Consiglio stesso con ricorso scritto da presentarsi, a pena di decadenza, entro un mese dalla data di ricevimento della delibera di esclusione; in tal caso l'efficacia della deliberazione di esclusione è sospesa fino alla pronuncia del Consiglio. Il Consiglio dovrà assumere le proprie decisioni entro 45 (quarantacinque) giorni dal ricevimento del ricorso.

La perdita della qualità di Socio non dà diritto al rimborso delle quote sociali.

Art. 13

Successione per decesso o cambio di proprietà

Nel caso di decesso dell'associato o cambio di proprietà, gli eredi aventi diritto o i nuovi proprietari possono presentare domanda di subentro nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla data del decesso o del cambio di proprietà. La domanda è documento valido provvisoriamente, per far parte del Comitato con gli stessi diritti e doveri del defunto o del precedente titolare. Il Consiglio di Amministrazione esamina la richiesta entro 60 (sessanta) giorni e comunica l'esito agli interessati. Nel caso la richiesta non sia accettata, gli interessati possono ricorrere entro 15 (quindici) giorni al Consiglio di amministrazione. I nuovi intestatari non sono tenuti a pagare la quota di ammissione se questa sia stata già corrisposta dal dante causa.

Art. 14 Organi Sociali

Organi dell'Associazione sono:

L'Assemblea dei Soci;

Il Consiglio di Amministrazione;

Il Presidente;

Il Vicepresidente

Per l'assolvimento dei compiti di istituto o per la trattazione di problemi specifici, possono essere costituite Commissioni permanenti o a tempo determinato, composte da soli soci, da soli esperti esterni o miste. Il funzionamento e la nomina delle Commissioni saranno stabilite dal Consiglio di Amministrazione e/o dal Regolamento interno. Il Consiglio darà comunicazione all'Assemblea della istituzione delle Commissioni, nella prima riunione successiva alla istituzione.

Le cariche per gli organi dell'Associazione sono gratuite.

Nel caso in cui l'attività del Comitato lo renda necessario, è prevista la nomina di un Direttore.

Art. 15 Assemblea dei Soci

Tutti gli aderenti, purché in regola con il pagamento dei contributi, hanno diritto di partecipare all'Assemblea. L'Assemblea ordinaria dei Soci è convocata, almeno una volta l'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale. L'Assemblea straordinaria può essere convocata quando lo reputi necessario il Consiglio di Amministrazione o lo richieda almeno un terzo dei Soci, indicando i punti da inserire all'ordine del giorno, con domanda scritta al Presidente. Il Presidente è tenuto a convocare l'Assemblea entro trenta giorni dalla data della richiesta

Le convocazioni, ordinarie e straordinarie, sono fatte dal Presidente, con avviso a tutti i Soci anche a mezzo fax, almeno sette giorni prima dell'adunanza. Nella convocazione deve essere indicato il luogo della riunione, il giorno e l'ora fissati per la convocazione, nonché l'ordine del giorno.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione, se il numero degli intervenuti rappresenta la maggioranza degli associati. In seconda convocazione, che può avere luogo anche un'ora dopo la prima, qualunque sia il numero dei presenti.

L'Assemblea straordinaria è validamente costituita , in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà dei soci, in seconda convocazione è sufficiente la presenza di un quarto di essi.

Per la validità delle deliberazioni adottate dall'Assemblea sia essa ordinaria o straordinaria, è necessaria la maggioranza dei voti favorevoli. In caso di parità decide il voto del Presidente. Le deliberazioni che hanno per oggetto la modificazione dell'atto costitutivo e dello statuto, dovranno essere approvate dai due terzi degli associati. Ciascun Socio ha diritto ad un solo voto.

Ogni Socio può rappresentare con delega scritta un solo altro Socio.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione. In caso di sua assenza, l'Assemblea è presieduta dal Vicepresidente.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono verbalizzate con firma del Presidente.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono obbligatorie per tutti i Soci anche se non intervenuti o dissenzienti.

Art 16

Attribuzioni dell'Assemblea

Sono compiti istituzionali e non trasferibili dell'Assemblea ordinaria dei Soci:

- la discussione e approvazione del bilancio consuntivo e preventivo;
- la nomina, mediante elezione, del Consiglio di Amministrazione;

L'Assemblea delibera, altresì, sugli indirizzi e direttive dell'Associazione.

Le votazioni hanno luogo per scrutinio segreto a meno che l'Assemblea non decida all'unanimità di provvedervi diversamente

Sono compiti istituzionali e non trasferibili dell'Assemblea straordinaria dei Soci:

- le modifiche dell'Atto costitutivo e dello Statuto.
- lo scioglimento anticipato dell'Associazione..

Art. 17

Consiglio di Amministrazione

- L'Associazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da quindici membri, di cui:
- uno (1) in rappresentanza di ciascuno dei cinque comuni partecipanti;
- otto (8) in rappresentanza dei produttori olivicoli;
- due (2) in rappresentanza di: aziende agrituristiche, autorizzate, a norma di legge, all'esercizio dell'attività;istituzioni, associazioni, cooperative, agenzie operanti in ambito culturale, ambientale, turistico; punti di ristoro
 autorizzati alla somministrazione di pasti, alimenti e bevande; imprese turistico ricettive; imprese artigiane.
- I Consiglieri che all'atto della nomina non siano presenti in Assemblea debbono inviare, a pena di decadenza, la loro accettazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione entro 15 (quindici) giorni dall'avvenuta notizia della nomina.
- Il Consiglio di Amministrazione dura in carica tre anni, ed i singoli Consiglieri uscenti sono rieleggibili.
- Il Consiglio di Amministrazione nomina nel suo seno il Presidente e il Vice Presidente.
- Il Consiglio di Amministrazione è convocato e presieduto dal Presidente, ed in sua assenza o impossibilità dal Vice Presidente, per mezzo di convocazione scritta, anche con fax, almeno 7 (sette) giorni prima dell'adunanza, e nei casi di urgenza, almeno due giorni prima, a ciascun consigliere. Nella convocazione, deve essere indicato l'ordine del giorno. L'adunanza è valida se è presente la metà più uno dei consiglieri. Il Consiglio è validamente riunito anche quando, pur non essendo stata fatta la convocazione, sono presenti tutti i componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti, per alzata di mano. In caso di parità, il voto del Presidente vale doppio. Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritiene necessario e comunque almeno ogni tre (3) mesi, o quando ne sia fatta richiesta dai due quinti dei suoi membri. Delle riunioni del Consiglio viene redatto, su apposito libro, il relativo verbale firmato dal Presidente, o in sua mancanza dal Vice Presidente. I componenti del Consiglio decadono dalla carica dopo quattro assenze consecutive. Il consigliere che rinuncia all'incarico deve darne comunicazione scritta. La rinuncia ha effetto immediato se rimane in carica la maggioranza del Consiglio o, nel caso contrario, al momento in cui la maggioranza del Consiglio si è ricostituita in seguito alla nomina dei nuovi Consiglieri. Qualora il Consiglio non avesse il numero legale per la cooptazione dei Consiglieri decaduti o dimessi, il Presidente deve convocare l'Assemblea per procedere all'elezione del nuovo consigliere.

Art. 18

Attribuzioni del Consiglio di Amministrazione

Sono compiti istituzionali e non trasferibili del Consiglio di Amministrazione:

- la definizione del programma annuale dell'Associazione, secondo le direttive di massima stabilite dall'Assemblea;
- la predisposizione della proposta di bilancio preventivo e consuntivo;
- la deliberazione dell'ammissione dei soci;
- la deliberazione della perdita della qualità di socio;
- stabilisce le quote associative annuali e quella per le nuove iscrizioni. Relativamente alle quote associative annuali, le deliberazioni sono efficaci nei confronti degli enti pubblici associati, se sono adottate con il voto favorevole dei cinque rappresentanti degli enti pubblici stessi;
- predispone i regolamenti interni di funzionamento del Consiglio e di svolgimento dell'attività dell'Associazione;
- può nominare procuratori per determinati atti o categorie di atti;

- ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione senza limitazioni che non siano le competenze espressamente assegnate all'Assemblea dal presente statuto;
- può delegare opportuni poteri per atti di gestione ordinaria e straordinaria ad uno o più dei suoi membri od a persone estranee determinandone le funzioni e le attribuzioni;
- delibera accordi con Associazioni, Enti, Organizzazioni che abbiano scopi e/o interessi che si armonizzano con quelli del Comitato;
- determina il quantum delle sanzioni pecuniarie di cui al precedente art. 11.

Art. 19 Presidente e Vice Presidente

Al Presidente, e in caso di sua assenza od impedimento al Vice Presidente, spetta la rappresentanza legale dell'Associazione a tutti gli effetti di fronte a terzi ed in giudizio.

Il Presidente, ed in caso di sua assenza il Vice Presidente, ha la firma sociale ed è autorizzato a riscuotere dalle pubbliche amministrazioni, dalle banche e dai privati, a fare pagamenti rilasciando quietanza.

Art. 20 Attribuzioni del Presidente

Spetta al Presidente:

- a) eseguire le deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione;
- b) adottare i provvedimenti occorrenti per lo svolgimento dell'attività del Comitato;
- c) esaminare e risolvere le questioni interne dell'eventuale personale assunto;
- d) compiere, nell'ambito dei suoi poteri, ogni altra incombenza non prevista nel presente articolo.

In caso di urgenza, il Presidente può esercitare, salvo ratifica, i poteri del Consiglio di Amministrazione.

Art. 21 Patrimonio Sociale

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- a) dai beni mobili ed immobili che per acquisti, lasciti, donazioni, e a qualsiasi altro titolo, spettino e vengano in possesso dell'Associazione;
- **b)** dalle quote di iscrizione dei singoli associati;
- c) da eventuali fondi di riserva costituiti da eccedenze di bilancio.
- Il patrimonio dell'Assemblea deve essere destinato esclusivamente alle finalità indicate nell'art. 4 del presente Statuto.

Art. 22 Entrate

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- a) dalle quote sociali annuali e da quelle straordinarie che venissero stabilite dall'Assemblea;
- b) da eventuali contributi volontari di enti pubblici, privati, persone fisiche e giuridiche;
- c) da contributi volontari degli associati:
- d) dalle entrate provenienti da servizi erogati dal Comitato.

Art. 23 Bilancio

Per ciascun anno solare sono compilati il bilancio preventivo e quello consuntivo (che chiude al 31 dicembre), che dovrà essere presentato alla Assemblea dei soci per l'approvazione entro il 30 maggio dell'anno successivo. Gli avanzi netti di gestione vanno utilizzati negli esercizi successivi per il raggiungimento delle finalità previste dall'art. 4 del presente statuto.

Art. 24 Disposizioni Finali

Al momento dello scioglimento dell'Associazione, che potrà essere deliberato dall'Assemblea dei Soci anche prima della data prevista nel presente statuto, l'Assemblea provvederà alla nomina di uno o più liquidatori, stabilendone i poteri, e delibererà sulla devoluzione del patrimonio a favore di iniziative sociali, culturali o istituzioni con scopi affini.

Per quanto non previsto nel presente Statuto si fa riferimento alle vigenti disposizioni di legge in materia.